

OGGETTO: **CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**  
**DAL 16 DICEMBRE 2019 REVISORE OBBLIGATORIO PER MOLTE**  
**SOCIETÀ – LEGGE 155/2017 E D.LGS 14/2019**

La nomina del collegio sindacale o del revisore è uno tra i primi adempimenti ai quali sono tenute le società che, attualmente prive dell'organo di controllo, hanno superato specifici parametri stabiliti dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'Insolvenza.

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>LA PREVENZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA</b><br/><b>L'ALLERTA E L'ORGANO DI CONTROLLO</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tra gli obiettivi che hanno portato all'introduzione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza c'è la volontà di adottare in Italia **un sistema di allerta**, allo scopo di intercettare sintomi di difficoltà con la finalità di prevenire le crisi d'impresa e conservare la continuità aziendale delle stesse, in modo particolare riguardo alle piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura del sistema economico italiano.

In questo contesto rientra l'**obbligo che dal 16 dicembre 2019** (nove mesi dal 16 marzo, data di entrata in vigore del nuovo articolo 2477 del Codice civile) amplia l'onere di **nominare l'organo di controllo**: collegio sindacale, sindaco unico o revisore, in capo a numerose società esonerate fino a tale data.

Nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza viene assegnato un **ruolo cruciale** all'organo di controllo che, in aggiunta alle ordinarie attività di controllo e revisione, sarà chiamato anche a **verificare che l'organo amministrativo** valuti costantemente, assumendo le conseguenti eventuali idonee iniziative:

- l'adeguatezza **dell'assetto organizzativo dell'impresa**;
- l'esistenza **dell'equilibrio economico finanziario**;
- il prevedibile **andamento della gestione**.

Sulla base di queste informazioni, se vengono rilevate criticità, l'organo di controllo è tenuto a **segnalare** tempestivamente **all'organo amministrativo** l'esistenza di fondati **indizi di crisi per la società**.

A fronte di tali segnalazioni, qualora gli indizi di crisi sussistano realmente, gli amministratori saranno tenuti in tempi ristretti ad adottare le misure adeguate a **superare lo stato di crisi** e a darne conto all'organo di controllo,

In mancanza di queste iniziative, l'organo di controllo sarà tenuto ad informare l'OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa, la cui attivazione presso le Camere di Commercio avrà decorrenza dal 14 agosto 2020, data di entrata in vigore in via definitiva del Codice della crisi e dell'insolvenza), fornendo ogni elemento utile **per le relative valutazioni**, anche in deroga ai doveri di segretezza imposti dal Codice civile.

Tale Organismo, composto da professionisti esperti nel settore delle crisi di impresa, sarà chiamato ad individuare la possibile soluzione per risolvere la situazione nella quale si trova la società senza il coinvolgimento diretto degli organi giudiziari.

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO<br/>MODALITA' E CONSEGUENZE DELL'OMMISSIONE</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|

In anticipo rispetto all'entrata in vigore del DLgs 14/2019, **entro il 16 dicembre 2019** numerose società (in prevalenza Srl e cooperative) dovranno dotarsi dell'organo di controllo, se risulta superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti parametri:

- a) **4 milioni** di euro del totale dell'**attivo** di bilancio;
- b) **4 milioni** di euro delle **vendite** e delle **prestazioni**;
- c) **20 dipendenti** occupati in media durante l'esercizio.

Per adempiere a tale obbligo, le società interessate dovranno tempestivamente convocare apposita **assemblea** e provvedere alla nomina del collegio sindacale, del sindaco unico o del revisore, selezionando l'incaricato, o gli incaricati, tra gli iscritti **all'Albo dei Revisori Legali**.

La nomina dovrà, poi, essere **depositata entro i termini** di legge al **Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di Commercio dove è iscritta la società.

In caso di omissione da parte della società, l'organo di controllo sarà nominato dal **Tribunale**, su richiesta di ogni interessato o su (obbligatoria) segnalazione del **conservatore del registro delle imprese**.

È prevedibile che, per evitare potenziali azioni di responsabilità nei loro confronti, i referenti degli uffici del registro delle imprese saranno sensibilizzati ad **attivare verifiche** per la **tempestiva segnalazione al Tribunale** della mancata nomina dell'organo di controllo, con conseguente attivazione del Tribunale.

Come è ovvio, in questo caso, a differenza delle possibilità esistenti in occasione della nomina spontanea da parte della società, la **scelta dei componenti dell'organo di controllo** spetterà al competente Tribunale, in completa autonomia.

A seguito di tale segnalazione al Tribunale, potrebbe trovare applicazione l'art. **2630 del codice civile**, contenuto nel Titolo XI dove si tratta delle **disposizioni penali in materia di società e consorzi**, in base al quale la **Procura della Repubblica** potrà attivare provvedimenti nei confronti di chi, essendovi tenuto per legge e per le funzioni rivestite in una società, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese.

*A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna*  
[www.consulentiassociati.ra.it](http://www.consulentiassociati.ra.it)

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.